

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 e 29 dicembre 2015, n. 28, D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2023.

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, che all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, il cui articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'art. 6, comma 3, let. e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

visto l'art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, che dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 della L.R. n. 28/2015 sancisce che:

- le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);
- sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

- è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Vista la D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, art. 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro”;

visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024;

vista la D.G.R. n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, recante alcune modifiche alla precedente Deliberazione n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 sopra richiamata, con particolare riferimento al livello di aiuto ammissibile per il sostegno finanziario alle polizze in campo zootecnico.

Visto il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32;

visto il D.M. del 8 febbraio 2023, recante l’approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2023, che interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, con un’agevolazione fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli per assicurazioni che coprano i danni per lo smaltimento dei capi morti per qualunque causa (art. 7).

Considerato che l’articolo 82 della l.r. n. 1/2019, stabilisce che l’Anagrafe agricola del Piemonte è l’archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia;

richiamato che l’iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l’esecuzione dei relativi controlli amministrativi (comma 5, l.r. n. 1/2019);

ritenuto che anche le imprese agricole consorziate o associate agli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati e assicurate per il loro tramite ai sensi della L.R. n. 1/2019, siano registrate nel SIAP e dotate di un proprio fascicolo informatico.

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

considerato che la presente attivazione delle domande di contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2023 in ambito zootecnico trova copertura finanziaria (ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023):

- per € 1.710.000,00 con l’impegno n. 2023/343 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-23 – annualità 2023 (D.D. n. 882/A1701B del 23 ottobre 2023).

Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie C, n. 485 del 21 dicembre 2022);

visto il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”, definito Regolamento di esenzione (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022);

considerato il Regolamento (UE) n. 2607 del 22 novembre 2023, di rettifica degli errori tecnici contenuti nelle disposizioni del sopra richiamato Reg. (UE) n. 2472/2022;

considerato che ai sensi del richiamato articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, il 11 marzo 2024 è avvenuta la registrazione del presente regime di aiuto, dopo gli emendamenti recepiti con la D.G.R. n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, da parte della Commissione Europea (SA-113092);

vista la messa in linea nel sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootechnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootechnia> delle informazioni relative alla presente misura di aiuto.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, recante “L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootechnia”, così come modificata dalle Determinazioni Dirigenziali n. 818/A1701B del 25 settembre 2021 e n. 82/A1701B del 31 gennaio 2024.

Atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire, preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto medesimo ai beneficiari finali, la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”;

richiamati i punti 6 e 7 del deliberato di cui alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023:

“6. di stabilire che, per garantire le finalità di cui al Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, e che l'attività di concessione dell'aiuto al beneficiario finale e di registrazione di tali dati sia condotta dal Settore regionale competente, mentre la successiva fase di erogazione dell'aiuto e di registrazione dei dati, per le domande ad adesione collettiva presentate per il tramite degli Organismi Collettivi di Difesa sia condotta da questi ultimi, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, così come modificata dalla D.D. n. 818/A1701B del 25 settembre 2023);

7. di prendere atto che il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Ritenuto opportuno stabilire:

- che ciascuna impresa zootechnica, beneficiaria finale del contributo regionale, possa presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno), al fine di evitare sovracompenzazioni dell'aiuto concesso;

- che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non siano ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;
- la mancata concessione del contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie finali dell'aiuto, per le quali non risultino rispettate le prescrizioni di cui ai due periodi precedenti.

Richiamate integralmente le prescrizioni ed i criteri di cui alle D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, anche per quanto non espressamente riportato nel presente atto.

Vista la necessità di acquisire, preventivamente all'erogazione del contributo regionale quando quest'ultimo sia di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'informativa antimafia relativa agli Organismi collettivi di difesa, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da ultima la L. n. 172/2017).

Considerata la necessità di acquisire le domande di contributo regionale per le polizze zootecniche stipulate dalle aziende zootecniche, per l'annualità assicurativa 2023 (1 gennaio – 31 dicembre 2023), direttamente o per mezzo degli Organismi collettivi di difesa (ex D.Lgs. n. 102/2004);

ritenuto necessario provvedere all'approvazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2023 di cui alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e s.m.i., allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire il termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2022 nel prossimo 13 settembre 2024.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*", nella quale sono stati approvati i termini del procedimento amministrativo per la presente misura di aiuto:

- Titolo del procedimento: "Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti".
- Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.
- Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.
- Termine finale del procedimento: 180 giorni dall'avvio del procedimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- visto l'art. 10 della l.r. 23/2008;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

1. di stabilire che gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), ai sensi della L.R. n. 1/2019, devono essere registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico e per poter ricevere il contributo regionale a favore dei propri consorziati assicurati devono altresì avere aderito alla convenzione recante “L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 così come modificata da successive Determinazioni Dirigenziali, da ultima dalla n. 82/A1701B del 31 gennaio 2024;
2. di stabilire che sia le imprese agricole che presentano domanda di contributo direttamente al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B), in appresso Settore A1701B, sia quelle consorziate o associate agli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati ed assicurate per il loro tramite ai sensi della L.R. n. 1/2019, siano registrate nel SIAP e dotate di un proprio fascicolo informatico;
3. di approvare le modalità (Allegati 1, 1A, 1B, 1C e 1D) per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2023 di cui D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire il 13 settembre 2024, quale termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2023;
5. di stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, può presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno);
6. di stabilire che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non sono ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;
7. di stabilire la mancata concessione del contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie finali dell'aiuto, per le quali risultino non rispettati i precedenti punti 5 e 6 del presente dispositivo;
8. preso atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione degli aiuti medesimi, le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”;
9. preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

10. di richiamare l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”*;

11. di stabilire che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, deve essere erogato dall'Organismo collettivo di difesa – ai sensi della convenzione in essere tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 e s.m.i. - solo dopo un proprio provvedimento formale di erogazione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf di cui al precedente punto 8, riportando nel provvedimento di erogazione l'indicazione dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf ed il relativo codice per ciascun beneficiario;

12. di dare atto che per i beneficiari richiedenti l'aiuto direttamente al Settore A1701B, la verifica preventiva di cui al precedente punto 8 e gli adempimenti di cui al punto 9 sono effettuati dal Settore medesimo;

13. di dare atto che per i beneficiari richiedenti l'aiuto per il tramite di un Organismo collettivo di difesa, la verifica preventiva di cui al precedente punto 8 e gli adempimenti di cui al punto 9 sono effettuati dal Settore A1701B per la fase della concessione del contributo al beneficiario finale e dagli Organismi collettivi di difesa per la fase dell'erogazione, ciascuno per i propri consorziati assicurati;

14. di dare atto che, ai sensi della richiamata convenzione tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 e s.m.i., entro 360 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante agli Organismi collettivi di difesa, i medesimi provvedano ad erogarlo ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate nel 2023 per conto dei propri consorziati, dopo la verifica che non sussistano posizioni bloccate per il principio Deggendorf ed a fornire alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla data del proprio atto di erogazione, la rendicontazione dei suddetti aiuti erogati, comprensiva dell'atto di erogazione con i relativi codici VERCOR Deggendorf sugli aiuti di Stato;

15. ritenuto di acquisire, preventivamente all'erogazione del contributo regionale quando quest'ultimo sia di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'informativa antimafia relativa agli Organismi collettivi di difesa, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da ultima la L. n. 172/2017);

16. ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1-Allegato_1_Bando.pdf



2. Allegato_1A.pdf



3. Allegato_1C.pdf



4. Allegato_1D.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento